


VISTO DI CONFORMITÀ IN DICHIARAZIONE IVA ANNUALE

Si propone un fac-simile di check list per il rilascio del visto di conformità sul modello Iva 2019, da utilizzare per la richiesta di rimborso o per la compensazione del credito iva annuale.

Mettiamo, inoltre, a disposizione gratuitamente, per tutti gli abbonati RATIO, [un foglio di lavoro in formato Excel](#) , finalizzato alla raccolta organica di tutti i dati indispensabili per l'adempimento, utilizzabile dai soggetti che rilasciano il visto di conformità o dai componenti degli organi di controllo delle società.

Indice

Check-list per visto di conformità ai fini Iva - Mod. Iva 2019	Pag. 2
Compensazione orizzontale del credito Iva	Pag. 6
Richiesta del rimborso Iva annuale	Pag. 8
Divieto di compensazione orizzontale in presenza di debiti erariali	Pag. 12



CHECK-LIST PER VISTO DI CONFORMITÀ AI FINI IVA - MOD. IVA 2019

*Art. 10 D.L. 1.07.2009, n. 78, conv. L. 3.08.2009, n. 102 - Artt. 30 e 38-bis D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - Prov. Ag. Entrate 21.12.2009, prot. 185430
Circ. Ag. Entrate 23.12.2009, n. 57/E - Circ. Ag. Entrate 12.03.2010, n. 12/E - Circ. Ag. Entrate 30.12.2014, n. 32/E - Circ. Ag. Entrate 26.02.2015, n. 7/E
Circ. Ag. Entrate 27.10.2015, n. 35/E*

L'art. 10 del D.L. 78/2009 dispone che i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione orizzontale il credito annuale o infrannuale Iva, per importi superiori a € 5.000 annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità, di cui all'art. 35, c. 1, lett. a) del D. Lgs. 241/1997, sulla dichiarazione o sull'istanza da cui emerge il credito, al fine di contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti.

In alternativa, per i contribuenti di cui all'art. 2409-bis C.C., è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dai soggetti che esercitano il controllo contabile.

CHECK-LIST


Tavola n. 1



Visto di conformità per credito Iva

Studio		
Contribuente	P. Iva	Codice attività
Start-up		<input type="checkbox"/>
Controllo codice attività		Sì No
Documentazione contabile	Il codice attività corrisponde a quello risultante dalla documentazione contabile?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Attività prevalente	Il codice attività corrisponde a quello riferito all'attività prevalente in base al volume d'affari?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Tenuta e conservazione delle scritture contabili		
Tenuta delle scritture contabili obbligatorie ai fini Iva	Direttamente dal professionista.	<input type="checkbox"/>
	Da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale (sotto il controllo e la responsabilità del professionista).	<input type="checkbox"/>
	Direttamente dal contribuente (sotto il controllo e la responsabilità del professionista).	<input type="checkbox"/>
	Da Caf imprese.	<input type="checkbox"/>
	Da società di servizi di associazione di categoria.	<input type="checkbox"/>
	Da soggetto non abilitato ad apporre il Visto di conformità.	<input type="checkbox"/>
Registri regolarmente tenuti		Sì No
Le scritture contabili obbligatorie ai fini Iva sono tenute e conservate regolarmente	Registro fatture emesse.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Registro corrispettivi.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Registro acquisti.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Corrispondenza con dati indicati in dichiarazione		Sì No
I dati esposti nella dichiarazione corrispondono alle risultanze delle scritture contabili obbligatorie ai fini Iva?		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Il credito Iva 2017 riportato nel 2018 coincide con l'ammontare risultante dalla dichiarazione Iva relativa a tale anno, regolarmente presentata in via telematica?		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Ammontare del credito Iva 2017 utilizzato in compensazione "orizzontale" nel modello F24.	€	
Tale importo corrisponde a quanto indicato nel modello Iva 2019?		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Credito Iva 2018 risultante dal modello Iva 2019.	€	

Tavola n. 1 (segue)

Verifica della formazione del credito Iva			Si	No
Prevalenza di operazioni attive soggette ad aliquote inferiori rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Presenza di operazioni non imponibili.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Presenza di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Presenza di operazioni non soggette a imposta.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Presenza di operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verifica della documentazione			Si	No
Credito Iva dell'anno	Maggiore o uguale al volume d'affari	Verifica integrale della corrispondenza tra documentazione e scritture contabili (di tutti i documenti dell'anno).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	 Minore del volume d'affari	Verifica dei documenti di acquisto con Iva superiore al 10% del totale Iva detratta ⁽¹⁾ (deve esserne conservata copia, unitamente alla check-list del controllo svolto).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Credito Iva anni precedenti	Ai fini del computo dell'ammontare del credito si deve tenere conto anche dell'eventuale credito proveniente dall'eccedenza formatasi in anni precedenti e non richiesta a rimborso, né utilizzata in compensazione. Il controllo del credito dei periodi precedenti si limita alla verifica dell'esposizione del credito nella dichiarazione presentata.			
Totale importo Iva	Importo complessivo dell'Iva detratta: € (come risulta dalla dichiarazione Iva)		x 10% = €	

Nota⁽¹⁾ Se, per esempio, l'ammontare complessivo Iva detratta è € 100.000, devono essere controllate tutte le fatture con Iva superiore a € 10.000.

CONTROLLI SUCCESSIVI (CONSIGLIATI DA CNDCEC)	Risposte	Importi	Osservazioni
Il soggetto è esportatore abituale?			
Il soggetto è una società non operativa?			
Contabilità Iva manuale o meccanografica?			
I registri risultano regolarmente tenuti in base alla normativa vigente e sono formalmente conformi ad essa?			
Se i registri sono meccanografici la stampa è già stata fatta in versione definitiva?			
Le liquidazioni risultano stampate/trascritte?			
Per le liquidazioni a debito, sono stati verificati i relativi modelli F24 di versamento?			
In presenza di credito Iva anno precedente, sono stati controllati gli eventuali utilizzi in compensazione orizzontale?			
Gli imponibili del quadro VE corrispondono ai totali dei relativi registri distinti per aliquota?			
Risultano corretti gli importi dell'Iva a debito applicando a ciascun importo imponibile l'aliquota Iva corrispondente?			
Gli imponibili del quadro VF corrispondono ai totali dei relativi registri distinti per aliquota?			
Risultano corretti gli importi dell'Iva a credito applicando a ciascun importo imponibile l'aliquota Iva corrispondente?			
In presenza di regimi o metodi particolari (esempio: pro-rata) di determinazione dell'Iva ammessa in detrazione, risultano formalmente corretti i relativi calcoli?			
Gli importi riportati nelle comunicazioni delle liquidazioni Iva corrispondono alle relative liquidazioni periodiche riportate sui registri?			
Gli importi della sezione prima del quadro VL risultano correttamente riportati, con particolare riferimento al credito risultante dall'anno precedente ancora utilizzabile?			

Controllo finale	Si	No
Tutti i controlli e le verifiche hanno dato esito positivo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Data Firma professionista abilitato
------------	---

DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO

Tavola n. 2



Verifica fatture emesse con Iva superiore a € o di importo superiore a €

Cliente	Vendite				
	Numero	Data	Protocollo	Iva esigibile	Norma esenzione, non imponibilità, non soggezione

I controlli hanno dato esito positivo? Sì No

Tavola n. 3



Verifica fatture acquisti con Iva superiore a € o di importo superiore a €

Fornitore	Acquisti					
	Protocollo	Numero	Data	Iva esposta	Iva detratta	Norma esenzione, non imponibilità, non soggezione

I controlli hanno dato esito positivo? Sì No

Tavola n. 4



Verifica liquidazioni periodiche

Mesi	Liquidazione Iva mensile						
	Liquidazioni	Iva debito	Iva credito	Differenza	Sbilancio	Versamenti	Differenza
Gennaio							
Febbraio							
Marzo							
Aprile							
Maggio							
Giugno							
Luglio							
Agosto							
Settembre							
Ottobre							
Novembre							
Dicembre							
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Periodo di riferimento	Liquidazione Iva trimestrale						
	Liquidazioni	Iva debito	Iva credito	Differenza	Sbilancio	Versamenti	Differenza
I trimestre							
II trimestre							
III trimestre							
IV trimestre/saldo Iva							
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gli importi corrispondono con quanto esposto nel modello Iva 2018? Sì No

Tavola n. 5



Check list interna per rimborso Iva

CONTROLLI SUL CREDITO DI IMPOSTA		Risposte	Importi	Osservazioni
1	Al modello Iva 2018 è stato apposto il visto di conformità?			
2	<ul style="list-style-type: none"> • Ammontare del credito Iva 2017 risultante dal modello Iva 2018 regolarmente presentato in via telematica, di cui: <ul style="list-style-type: none"> .. richiesto a rimborso; .. utilizzato in compensazione; .. riportato nel 2018. 			
3	L'ammontare indicato nel modello Iva 2019 corrisponde al credito Iva 2017 riportato nel 2018?			
4	<ul style="list-style-type: none"> • Ammontare credito Iva 2018 risultante dal modello Iva 2019, di cui: <ul style="list-style-type: none"> .. richiesto a rimborso; .. riportato nel 2019. 			
5	L'importo del rimborso del credito Iva 2018 che supera € 30.000 è richiesto da "soggetto a rischio" ⁽¹⁾ (quindi necessita di presentazione della garanzia e non del visto)?			
6	Per la richiesta di rimborso di importo superiore a € 30.000 è stata acquisita l'attestazione sostitutiva di atto notorio riguardante la sussistenza dei requisiti patrimoniali ⁽²⁾ e il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi ex art. 38-bis, c. 3, lett. a), b) e c) D.P.R. 633/1972, rilasciata dal contribuente e la copia del documento d'identità del sottoscrittore?			
7	L'importo del rimborso del credito Iva 2018 non supera € 30.000?			
8	<ul style="list-style-type: none"> • Si intende fruire del rimborso del minor credito Iva del triennio? <ul style="list-style-type: none"> .. credito Iva 2016; .. credito Iva 2017; .. credito Iva 2018; .. minor credito triennio 2016-2018. 			
9	È stata acquisita dal contribuente l'attestazione sostitutiva di atto notorio riguardante la non sussistenza dei requisiti che qualificano le società di comodo?			
10	<ul style="list-style-type: none"> • L'erogazione del rimborso spetta in via prioritaria? • Se è riconosciuto in via prioritaria è stato verificato che l'ammontare massimo spettante corrisponda all'Iva applicata alle operazioni soggette a split payment di cui all'art. 17-ter D.P.R. 633/1972? 			
Il legale rappresentante dichiara che la documentazione messa a disposizione del professionista è completa e veritiera e dichiara altresì che non sussistono altri documenti rilevanti ai fini dell'apposizione del visto.		Firma legale rappresentante		
Note				
Soggetti a rischio	⁽¹⁾ • Soggetti che esercitano un'attività di impresa (con esclusione quindi dei soggetti che svolgano attività di lavoro autonomo) da meno di 2 anni : questo requisito non trova applicazione nei confronti delle imprese start-up innovative. <ul style="list-style-type: none"> • Soggetti passivi ai quali, nei 2 anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore: <ol style="list-style-type: none"> 1. al 10% degli importi dichiarati se questi non superano € 150.000; 2. al 5% degli importi dichiarati se questi superano € 150.000 ma non superano € 1.500.000; 3. all'1% degli importi dichiarati, o comunque a € 150.000 se gli importi dichiarati superano € 1.500.000. • Soggetti passivi che presentano la dichiarazione o l'istanza prima del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. • Soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività. 			
Requisiti patrimoniali	⁽²⁾ • Solidità patrimoniale : <ul style="list-style-type: none"> .. il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze dell'ultimo periodo di imposta, di oltre il 40%; .. la consistenza degli immobili iscritti non si è ridotta, rispetto alle risultanze dell'ultimo periodo di imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; .. l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili. • Continuità aziendale : <ul style="list-style-type: none"> .. non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale. 			




COMPENSAZIONE ORIZZONTALE DEL CREDITO IVA

D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 - Art. 10 D.L. 1.07.2009, n. 78, conv. L. 3.08.2009, n. 102 Art. 8, cc. 18-20 D.L. 2.03.2012, n. 16, conv. L. 26.04.2012, n. 44 - Art. 11, c. 2 D.L. 24.04.2014, n. 66 Art. 5, c. 1, lett. b) D.L. 22.10.2016, n. 193 conv. L. 1.12.2016, n. 225 - Art. 3, cc. 1-4bis D.L. 24.04.2017, n. 50 conv. L. 21.06.2017, n. 96 Art. 1, c. 990 L. 27.12.2017, n. 205 - D. Lgs. 24.09.2015, n. 158 - D.L. 24.01.2015, n. 3 - Circ. Ag. Entrate 15.02.2013, n. 1/E Circ. Ag. Entrate 25.06.2013, n. 21/E - Circ. Ag. Entrate 19.09.2014, n. 27/E - Circ. Ag. Entrate 30.12.2014, n. 32/E - Circ. Ag. Entrate 27.10.2015, n. 35/E Ris. Ag. Entrate 4.05.2017, n. 57/E - Ris. Ag. Entrate 9.06.2017, n. 68/E

Il limite oltre il quale la compensazione dei crediti Iva richiede l'apposizione del visto di conformità è pari a € 5.000. Pertanto, le **compensazioni orizzontali**, mediante modello F24, dei crediti Iva annuali o relativi a periodi inferiori all'anno, **per importi superiori a € 5.000,00 annui**, possono essere effettuate **dal 10° giorno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. Solo le compensazioni di importi inferiori a € 5.000,00 annui sono possibili dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce. È inoltre disposto l'obbligo per i titolari di partita Iva di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a prescindere dall'importo del credito compensato. In merito al **rimborso del credito Iva**, la **soglia oltre la quale è necessario il visto è pari, invece, a € 30.000**. Per le **start up innovative** vige il limite più elevato di € 50.000.

SCHEMA DI SINTESI



Note

- Per le **società non operative**, comprese le società che dichiarano perdite fiscali per 5 periodi d'imposta consecutivi, o che sono in perdita per 4 periodi e dichiarano un reddito inferiore a quello minimo nel 5° periodo, l'art. 30, c. 4 L. 724/1994 prevede il **divieto di compensare il credito** che emerge dalla dichiarazione relativa all'anno in cui la società è qualificata come di comodo.
- L'importo massimo dei crediti tributari e contributivi utilizzabili in compensazione nel mod. F24, ovvero rimborsabili, con procedura semplificata al concessionario della riscossione è pari a € 700.000,00 (limite elevato a € 1.000.000 per i subappaltatori edili che nell'anno precedente abbiano realizzato un volume di affari costituito per almeno l'80% da prestazioni rese in subappalto).

- ⁽¹⁾ Elevato a € 50.000 per le start up innovative [art. 10, c. 1, lett. a), n. 7-bis D.L. 78/2009], durante il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese.
⁽²⁾ Il credito infrannuale di importo fino a € 5.000 può essere utilizzato in compensazione dal giorno successivo alla presentazione del modello Iva TR trimestrale da cui emerge.

COMPENSAZIONE DI CREDITI DI IMPORTO SUPERIORE A € 5.000,00

COMUNICAZIONE PREVENTIVA

Prov. Dir. Ag. Entrate
21.12.2009

• La compensazione del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

• La trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti Iva, se superano l'importo annuo di € 5.000,00, può essere effettuata non prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata (che, in ogni caso, non può essere inferiore al 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e/o dell'istanza).

AMBITO APPLICATIVO

Compensazioni esterne

• La disciplina sulla compensazione dei crediti Iva riguarda soltanto la compensazione "orizzontale" o "esterna" dei crediti Iva, e non anche la compensazione cosiddetta "verticale" o "interna", ossia la compensazione dei predetti crediti con l'Iva dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.

• Le compensazioni non soggette alle limitazioni sono esclusivamente quelle utilizzate per il pagamento di un debito della medesima imposta, relativo a un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito.

Nota bene	L'utilizzo del credito Iva in compensazione, con modello F24, con debiti Iva scaturenti dalle liquidazioni periodiche non concorre al "tetto" di € 5.000,00, ai fini dell'apposizione del visto di conformità.
------------------	--

RIFERIMENTO TEMPORALE

Anno di maturazione del credito

• Il limite di € 5.000,00:

.. è riferito all'anno di maturazione del credito e non all'anno solare di utilizzo in compensazione;

.. è calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito Iva (annuale o infrannuale).

Doppio plafond

• I contribuenti che possono compensare sia i crediti Iva annuali sia quelli maturati trimestralmente nello stesso anno solare hanno a disposizione 2 distinti plafond cui fare riferimento:
.. il primo, relativo al credito Iva annuale;
.. il secondo, relativo alla sommatoria dei crediti Iva trimestrali.

CANALE DI TRASMISSIONE DELLE DELEGHE DI VERSAMENTO

• Servizi telematici dell'Agenzia Entrate



• I contribuenti titolari di partita Iva che intendono effettuare la compensazione di crediti Iva hanno l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, qualunque sia l'importo compensato (anche se inferiore a € 5.000).

• L'obbligo è esteso ai crediti relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all'Irap e ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
• Rimangono escluse le "altre" imposte (come per esempio i contributi previdenziali).

• Le deleghe di versamento possono essere trasmesse:

.. direttamente dai contribuenti mediante i canali Entratel o Fisconline;

.. tramite gli intermediari abilitati al servizio Entratel.

• L'addebito delle eventuali somme dovute è effettuato sul conto corrente bancario o postale del contribuente, ovvero con addebito delle somme sul conto corrente bancario o postale dell'intermediario.

• Servizi di home banking

• L'utilizzo dei servizi di home banking messi a disposizione dalle banche e da Poste Italiane, ovvero dei servizi di remote banking (CBI) offerti dalle banche, per la presentazione del mod. F24 con compensazione è consentito esclusivamente a soggetti non titolari di partita Iva.

È escluso il caso del mod. F24 a saldo zero per effetto di compensazioni.




RICHIESTA DEL RIMBORSO IVA ANNUALE

Artt. 30 e 38-bis D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - Art. 34 L. 23.12.2000, n. 388
 Art. 35 c. 6-ter D.L. 4.07.2006, n. 223, conv. L. 4.08.2006, n. 248 - Art. 14 D. Lgs. 21.11.2014, n. 175
 Art. 7-quater, c. 32 D.L. 22.10.2016, n. 193 conv. L. 1.12.2016, n. 225 - Prov. Ag. Entrate 26.06.2015 - Prov. Ag. Entrate 15.01.2019
 Circ. Ag. Entrate 15.02.2013, n. 1/E - Circ. Ag. Entrate 30.12.2014, n. 31/E - Circ. Ag. Entrate 30.12.2014, n. 32/E
 Circ. Ag. Entrate 13.04.2015, n. 15/E - Circ. Ag. Entrate 27.10.2015, n. 35/E - D.M. Economia 23.01.2015

Il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale deve essere chiesto mediante la compilazione del rigo VX4. **È pari a € 30.000 l'importo dei rimborsi che possono essere eseguiti senza prestazione di garanzia.** Per gli importi superiori a € 30.000 la garanzia è alternativa alla presentazione della dichiarazione munita di visto di conformità (o sottoscrizione dell'organo di controllo) e di dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali e di versamento dei contributi per rimborsi chiesti da soggetti non "a rischio". Devono, pertanto, essere considerate separatamente la soglia di € 5.000, oltre la quale è richiesta l'apposizione del visto di conformità per le compensazioni e quella di € 30.000, prevista per i rimborsi. Per quanto riguarda le somme in compensazione il riferimento è all'utilizzo e non all'ammontare complessivo del credito. La quota parte del rimborso per la quale il contribuente intende utilizzare la procedura semplificata di rimborso, cumulata con gli importi che sono stati o che saranno compensati nel corso dell'anno nel modello F24, non può superare il **limite di € 700.000,00** (elevato a € 1.000.000,00 nei confronti dei subappaltatori che nell'anno precedente abbiano registrato un volume d'affari costituito, per almeno l'80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto). Il modello 2019 per il 2018 contiene il nuovo campo 2 del rigo VX2 per i soggetti che dal 1.01.2019 partecipano a un Gruppo Iva.

SCHEMA DI SINTESI



TIPOLOGIE DI RIMBORSI

Tavola riepilogativa

Codice nel campo 3 del rigo VX4

<p>Cessazione dell'attività</p> <p>Cessazione dell'attività, ove risulti un credito Iva dall'ultima dichiarazione, relativa al periodo d'imposta in cui è cessata l'attività.</p>	→	Codice 1
<p>Aliquota, mediamente applicata sugli acquisti, superiore a quella applicata sulle operazioni effettuate, maggiorata del 10%</p> <p>Destinatari della norma sono coloro che effettuano, abitualmente, operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni.</p>	→	Codice 2
<p>Effettuazione di operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% di tutte le operazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> Per determinare l'ammontare complessivo delle operazioni attive, effettuate nell'anno d'imposta, si può fare riferimento alla somma dei valori assoluti dei righi VE40 (cessione di beni ammortizzabili) e VE50 (volume d'affari) del modello annuale di dichiarazione Iva. La percentuale deve essere arrotondata all'unità superiore e il rimborso compete se il rapporto percentuale tra l'ammontare delle operazioni non imponibili e quello complessivo delle operazioni effettuate risulta superiore al 25%. 	→	Codice 3
<p>Imposta per acquisto di beni strumentali ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche</p> <ul style="list-style-type: none"> Riguardo all'imposta assolta sugli acquisti e importazioni di beni ammortizzabili compete il rimborso dell'imposta detraibile sia per gli acquisti registrati nel 2018, sia per gli acquisti dei suddetti beni registrati in anni precedenti, nel caso in cui non ne sia già stato chiesto il rimborso o sia stato compensato nel mod. F24, ma dalle annotazioni contabili l'imposta risulti riportata, in tutto o in parte, in detrazione negli anni successivi. Il rimborso compete non soltanto per gli acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, ma anche per l'acquisizione dei medesimi in esecuzione di contratti di appalto (esclusi i contratti di leasing). 	→	Codice 4
<p>Effettuazione, in prevalenza, di operazioni non soggette all'imposta</p> <p>Trattasi delle operazioni fuori del campo di applicazione dell'Iva, ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies, effettuate all'estero da operatori nazionali ai sensi dell'art. 30, c. 3, lett. d) che non hanno ivi istituito una stabile organizzazione.</p>	→	Codice 5
<p>Rappresentante fiscale di soggetto residente all'estero e soggetti esteri identificati direttamente</p> <p>Trattasi di operatori non residenti che ricadono nelle condizioni ai sensi dell'art. 17, c. 3.</p>	→	Codice 6
<p>Iva relativa ad operazioni senza imposta effettuate da agricoltori in regime speciale (art. 34, c. 9 D.P.R. 633/1972)</p> <p>Trattasi di cessioni di prodotti agricoli compresi nella Tabella A - Parte Prima, ai sensi dell'art. 8, c. 1 dell'art. 38-quater e dell'art. 72, nonché cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli. Il rimborso compete per l'ammontare corrispondente all'Iva (teorica) relativa a operazioni non imponibili effettuate nel 2018, ovvero anche prima di tale anno, se non ne sia stato in precedenza richiesto il rimborso o sia stato compensato nel modello F24 ma computato in detrazione, in sede di dichiarazione annuale. L'importo rimborsabile deve essere calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione vigenti nel periodo di competenza.</p>	→	Codice 7
<p>Dichiarazione a credito per 3 anni consecutivi anche se l'importo è inferiore a € 2.582,28</p> <p>Il rimborso spetta per il minore degli importi delle eccedenze d'imposta degli ultimi 3 anni, relativamente alla parte non già chiesta a rimborso o già compensata nel Mod. F24.</p>	→	Codice 8
<p>Coesistenza più presupposti</p> <p>Caso in cui il contribuente, in possesso del requisito di cui al codice 8 e riguardante il rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio, abbia anche acquistato beni ammortizzabili o beni e servizi per studi e ricerche, sempreché l'imposta afferente tali acquisti non risulti già compresa nel minor credito chiesto a rimborso.</p>	→	Codice 9
<p>Minore eccedenza di credito non trasferibile al gruppo Iva</p> <p>Possono presentare istanza di rimborso i soggetti che hanno aderito a una procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo nell'anno 2017 e che non hanno potuto trasferire al gruppo il credito emergente dalla dichiarazione Iva relativa all'anno 2016, nonché i soggetti che, nell'anno 2016, partecipavano a una procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo in qualità di controllanti e che nel 2017, avendo aderito ad una procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo in qualità di controllate, non hanno potuto trasferire al gruppo il credito emergente dal prospetto riepilogativo Iva 26PR relativo all'anno 2016.</p>	→	Codice 10
<p>Regime forfetario</p> <p>Soggetti che, a partire dall'anno d'imposta 2019, si avvalgono del regime forfetario (art. 1, cc. da 54 a 89, L. 23.12.2014, n. 190) e chiedono il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione relativa all'ultimo anno in cui l'imposta è applicata nei modi</p>	→	ordinari. Codice 11
<p>Opzione per trasmissione telematica delle fatture</p> <p>Soggetti che si avvalgono dell'opzione della trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni e, sussistendone i presupposti, sia di tale opzione che di quella della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.</p>	→	Codice 12
<p>Gruppo Iva</p> <p>Soggetti passivi che dal 1.01.2019 partecipano a un Gruppo Iva per la richiesta di rimborso dell'eccedenza detraibile, per la quota non trasferita al Gruppo.</p>	→	Codice 13

ESECUZIONE DEI RIMBORSI ANNUALI IVA PER IMPORTI SUPERIORI A € 30.000

REQUISITI

- Per l'esecuzione dei rimborsi di importo superiore a € 30.000,00 non è necessaria la prestazione della garanzia nei confronti dello Stato, essendo sufficiente che la dichiarazione o l'istanza da cui emerge il credito Iva richiesto a rimborso riporti il **visto di conformità** o la **sottoscrizione alternativa** e che sia allegata una **dichiarazione di operatività**, attestante che il contribuente è in possesso dei seguenti requisiti:
 - .. il **patrimonio netto non è diminuito** di oltre il 40%, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta;
 - .. la **consistenza degli immobili non è diminuita** di oltre il 40%, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata;
 - .. l'attività non è cessata né si è ridotta, per effetto di **cessioni di azienda o di rami d'azienda**;
 - .. non sono state cedute, nell'anno precedente la richiesta di rimborso, partecipazioni per oltre il 50% del capitale sociale (per le società di capitali non quotate);
 - .. sono stati **eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi**.

In assenza di presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, per i rimborsi relativi a crediti di importo superiore a € 30.000,00 è necessaria la **prestazione della garanzia patrimoniale**. Resta irrilevante, ai fini della determinazione dell'importo da garantire, l'ammontare degli interessi relativi al ritardo nell'esecuzione dei rimborsi in procedura semplificata.

• **Soggetto estero**

Circ. Ag. Entrate
27.10.2015, n. 35/E

- Può rendere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio anche il rappresentante fiscale Iva, nel caso in cui il soggetto titolare del credito sia residente nell'UE o in uno Stato per il quale è in vigore una convenzione internazionale con l'Italia per la produzione dell'atto.

CONTRIBUENTI A RISCHIO

- Per i contribuenti considerati a rischio per gli interessi erariali, ai fini dell'ottenimento del rimborso Iva, permane l'**obbligo di prestare** la garanzia patrimoniale per tutte le istanze di rimborso aventi a oggetto crediti Iva di importo superiore a € 30.000,00.
- Si tratta, in particolare, dei contribuenti che:
 - .. esercitano un'attività d'impresa da **meno di 2 anni**, fatta eccezione per le start up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 179/2012;
 - .. nei 2 anni precedenti alla richiesta di rimborso hanno ricevuto **notifica di avvisi di accertamento o di rettifica** dai quali risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi dichiarati e quelli dovuti superiore:
 - . al 10% degli importi dichiarati, se non superiori a € 150.000;
 - . al 5% degli importi dichiarati, se superiori a € 150.000, ma non superiori a € 1.500.000;
 - . all'1% degli importi dichiarati, se superiori a € 1.500.000;
 - .. richiedono il rimborso del credito Iva emergente all'atto della cessazione dell'attività.

ASSENZA DI VISTO/SOTTOSCRIZIONE

Circ. Ag. Entrate 27.10.2015, n. 35/E

- Nel caso in cui il contribuente abbia chiesto a rimborso Iva annuale senza apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, è possibile correggere l'errore o l'omissione mediante dichiarazione integrativa, da inviarsi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al **periodo di imposta successivo** (art. 2, c. 8-bis D.P.R. 322/1998).

MODIFICA IMPORTO CHIESTO A RIMBORSO

Circ. Ag. Entrate 27.10.2015, n. 35/E

- La dichiarazione integrativa, da presentare **entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo** (anziché entro i 90 giorni dalla scadenza del termine naturale), può essere utilizzata anche per **modificare l'originaria domanda** di rimborso per revocare, in tutto o in parte, l'importo.
- La dichiarazione integrativa può essere presentata anche al fine di **aumentare l'importo richiesto a rimborso** e ridurre proporzionalmente quanto utilizzabile in compensazione o detrazione.

GRUPPI

Circ. Ag. Entrate 27.10.2015, n. 35/E

- Ai fini delle compensazioni nell'ambito della liquidazione Iva di gruppo si rinvia alle disposizioni in materia di rimborsi, di cui all'art. 38-bis del D.P.R. 633/1972. Pertanto, l'ammontare di € 30.000, rilevante ai fini dell'esonero da formalità, si applica anche per le compensazioni delle eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione della controllante, ovvero dalle dichiarazioni delle controllate, con le somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre società del gruppo.

ESEMPLI DI COMPILAZIONE

Esempio n. 1

Rimborsi Iva per prevalenza di operazioni non imponibili

Calcolo della prevalenza di operazioni non imponibili	Caso "A"	Caso "B"
Operazioni non imponibili	€ 100.000,00	€ 40.000,00
Operazioni imponibili	€ 160.000,00	€ 200.000,00
Volume d'affari	€ 260.000,00	€ 240.000,00
% operazioni non imponibili	38%	17%
Diritto al rimborso (se % superiore al 25%)⁽¹⁾	Sì	No

QUADRO VX
DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA

Per chi presenta la dichiarazione

VX1 IVA da versare		
VX2 IVA a credito (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)		7.000,00
Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)		
Importo di cui si richiede il rimborso		7.000,00
di cui da liquidare mediante procedura semplificata	7.000,00	
Causale del rimborso	3	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso
Contribuenti Subappaltatori		Esonero garanzia

Attestazione delle società e degli enti operativi
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.

FIRMA *Mario Alfa* Interpello

Codice 12 per i soggetti che si avvalgono dell'opzione della trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni e, sussistendone i presupposti, sia di tale opzione che di quella della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.

Esempio n. 2

Rimborsi Iva per differenza tra aliquota media su vendite e acquisti

Acquisti di beni e servizi	Imponibile 10%	€ 200.000,00	Iva 10%	(+) € 20.000,00
	Imponibile 22%	€ 500.000,00	Iva 22%	(+) € 110.000,00
	<i>Di cui per beni ammortizzabili</i>	€ 100.000,00	Iva 22%	€ 22.000,00
	Totali Imponibile	€ 700.000,00	Iva a credito	(=) € 130.000,00
Cessioni di beni e servizi	Senza addebito Iva art. 17, c. 6 D.P.R. 633/1972	€ 500.000,00	-----	-----
	Imponibile aliquota 10%	€ 400.000,00	Iva 10%	(+) € 40.000,00
	Imponibile 22%	€ 350.000,00	Iva 22%	(+) € 77.000,00
	<i>Di cui per beni ammortizzabili</i>	€ 80.000,00	Iva 22%	€ 17.600,00
Totali Imponibile + art. 17, c. 6	€ 1.250.000,00	Iva a debito	(=) € 117.000,00	
Credito Iva	Iva a credito - Iva a debito =	€ 130.000,00 - € 117.000,00	(=) € 13.000,00	
Aliquota media	Operazioni passive	(130.000 - 22.000) : (700.000 - 100.000)	(=)	18,00%
	Operazioni attive	(117.000 - 17.600) : (1.250.000 - 80.000)	(=)	8,50%
Confronto aliquota media aumentata del 10%	8,50% + (8,50% x 10%) = 9,35%		Inferiore a 18,00%	
		È possibile chiedere il rimborso del credito Iva annuale ⁽¹⁾ .		

QUADRO VX
DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA

Per chi presenta la dichiarazione

VX1 IVA da versare		
VX2 IVA a credito (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)		13.000,00
Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)		13.000,00
Importo di cui si richiede il rimborso		
di cui da liquidare mediante procedura semplificata	13.000,00	
Causale del rimborso	2	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso
Contribuenti Subappaltatori		Esonero garanzia

Codice 9 per soggetti che si avvalgono dell'opzione della trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.

Codice 5 se il rimborso è richiesto dai contribuenti che si avvalgono del programma di assistenza realizzato dall'Agenzia delle Entrate di cui all'art. 4, c. 1 D.L. 127/2015.

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.

FIRMA *Mario Alfa* Interpello

In alternativa alla dichiarazione sostitutiva, le società hanno facoltà di presentare preventivamente un'istanza di interpello ai fini della disapplicazione della disciplina delle società non operative e/o della disciplina delle società in perdita sistematica. In tal caso, occorre barrare la casella "interpello", senza apporre la firma nel campo 8.

⁽¹⁾ Poiché l'importo del credito non è superiore al limite di € 30.000,00, la società può chiedere il rimborso senza prestare la garanzia né apporre il visto di conformità al mod. Iva 2019. La stessa, inoltre, non è di comodo.



DIVIETO DI COMPENSAZIONE ORIZZONTALE IN PRESENZA DI DEBITI ERARIALI


Art. 31 D.L. 31.05.2010, n. 78, conv. L. 30.07.2010, n. 122 - Art. 17, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 - D.M. Economia 10.02.2011
 Comun. stampa Ag. Entrate 14.01.2011 - Comun. stampa MEF 11.02.2011 Telefisco 2011 - Circ. Ag. Entrate 15.02.2011, n. 4/E
 Ris. Ag. Entrate 21.02.2011, n. 18/E - Circ. Ag. Entrate 11.03.2011, n. 13/E - Comun. stampa Equitalia 11.03.2011

L'art. 31, c. 1 D.L. 78/2010 ha introdotto, dal 1.01.2011, il **divieto** di utilizzo dei crediti relativi alle imposte erariali in **compensazione nel modello F24** in presenza di **imposte erariali iscritte a ruolo, di importo superiore a € 1.500,00**, per le quali sia scaduto il termine di pagamento. Il divieto sussiste solo per le compensazioni **orizzontali**.

Con D.M. 10.02.2011 è stato emanato il provvedimento attuativo, che consente il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte. Con tale compensazione il contribuente può azzerare le proprie posizioni debitorie iscritte a ruolo, in modo da procedere successivamente alla compensazione ordinaria mediante modello F24 del residuo credito con eventuali altri debiti. Per il pagamento dei debiti iscritti a ruolo mediante compensazione è stato istituito il **codice tributo RUOL**, da utilizzare nel modello **F24 Accise**, indicando la Provincia dell'ambito di competenza dell'Agente della riscossione che ha in carico il debito che si intende compensare.

Si ricorda che l'art. 1, c. 99 L. 205/2017 ha introdotto un controllo dell'utilizzo del credito in compensazione nelle ipotesi di presenza di profili di rischio.

SCHEMA DI SINTESI



DEBITI SCADUTI

DEBITI ERARIALI CHE OSTACOLANO LA COMPENSAZIONE

• Debiti **interessati**

- Rientrano tra i debiti d'imposta iscritti a ruolo:
 - .. **imposte dirette (Irpef, Ires);** .. **addizionali Irpef;**
 - .. **Irap;** .. **Iva;**
 - .. altre imposte indirette;
 - .. ritenute alla fonte relative alla stessa tipologia di imposte;
 - .. debiti per imposte erariali per le quali non è prevista la compensazione (es.: imposta di registro);
 - .. importi accessori delle somme iscritte a ruolo.

• Sono esclusi dai debiti che fanno scattare il divieto di compensazione quelli relativi ai:

- .. tributi locali;
- .. contributi previdenziali e assistenziali.

• Debiti **non scaduti**

- La preclusione non opera nel caso di debiti per imposte erariali iscritti a ruolo **non ancora scaduti** al momento del versamento.
- La norma non fa distinzioni riguardo ai ruoli ordinari o straordinari e alle iscrizioni a ruolo a titolo definitivo o a titolo provvisorio. Qualificante ai fini della preclusione è solamente l'**avvenuta scadenza del termine di pagamento** del debito iscritto a ruolo.

La preclusione non opera in presenza di ruoli per i quali sia concessa una **sospensione**.

RATEAZIONE DI DEBITI

• Mancato pagamento alla scadenza di una sola rata

- Il piano di rateazione è ancora in essere.
- Solo la rata scaduta dovrà essere computata, al fine del raggiungimento del limite di € 1.500,00, tra l'ammontare complessivo dei debiti iscritti a ruolo il cui termine di pagamento è scaduto.

• Mancato pagamento di **5 rate, anche non consecutive**

- Il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione.
- L'intero importo iscritto a ruolo è immediatamente riscuotibile; la preclusione riguarda l'**importo complessivo** del debito residuo non pagato.

Art. 19, c. 3 D.P.R. 602/1973

Esempio

Utilizzo del credito erariale in compensazione del debito iscritto a ruolo scaduto

Dati società Alfa S.r.l.	Credito Iva 2018.	€ 4.500,00
	Debito Irap iscritto a ruolo e scaduto, compreso di spese accessorie.	€ 10.000,00
Compensazione mod. F24 accise	Alfa S.r.l., in data 14.10.2019, procede al pagamento parziale del debito iscritto a ruolo mediante compensazione con il credito Iva.	
...omissis...		
CONTRIBUENTE		
CODICE FISCALE	0 0 1 2 3 4 5 0 7 8 9	barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare
DATI ANAGRAFICI	Alfa S.r.l.	nome
DOMICILIO FISCALE	Milano	M I Via Volta, n. 9
...omissis...		
SEZIONE ERARIO		
codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento
6099	0101	2018
importi a debito versati		importi a credito compensati
		4.500,00
...omissis...		
codice ufficio	codice atto	SALDO (A-B)
	TOTALE A	B 4.500,00 - 4.500,00
...omissis...		
SEZIONE ACCISE/MONOPOLI ED ALTRI VERSAMENTI NON AMMESSI IN COMPENSAZIONE		
ente	prov.	codice tributo
R	M I	RUOL
importi a debito versati		
		4.500,00
...omissis...		
TOTALE O		SALDO (O)
4.500,00		+ 4.500,00
...omissis...		
I titolari di partita Iva devono presentare il mod. F24 accise in via telematica		